



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2599

Seduta del 24/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con il Vicepresidente Marco Alparone e gli Assessori Guido Guidesi e Massimo Sertori

Oggetto

ADEGUAMENTO DELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI, E DELLE RELATIVE MODALITA' APPLICATIVE DI CUI ALLA DGR N. XI/6391 DEL 23 MAGGIO 2022, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS» - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE ALPARONE E GLI ASSESSORI GUIDESI E SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

I Direttori Generali Armando De Crinito Alessandro Nardo

Il Dirigente Michele Colosimo

RICHIAMATA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali*” ed in particolare l’art. 77 sexies, introdotto dall’art. 9 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che disciplina le misure fiscali di sostegno per le imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*);

VISTA la d.G.R n. XI/6391 del 23 maggio 2022 “APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI;

EVIDENZIATO che l’agevolazione fiscale *de qua* sull’IRAP è stata riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

RICHIAMATE:

- la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia” e, in particolare, l’art. 9 che prevede l’adozione di agevolazioni fiscali per favorire l’insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni a sostegno di tali attività;
- la d.G.R. n. XII/2152 dell’8 aprile 2024 “CLASSIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI E NON MONTANI DELLA LOMBARDIA IN ZONE CHE PRESENTANO SIMILI CONDIZIONI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2004, N. 11 E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2007, N. 25”, che nell’Allegato C elenca i piccoli comuni non montani (parzialmente montani) e i piccoli comuni montani con una popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato;

DATO ATTO altresì che con la citata d.G.R n. XI/6391 del 23 maggio 2022 è stato

previsto:

- a) per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2020 aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione;
- b) l'agevolazione di cui al comma 1 dell'art. 77 sexies è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
- c) nel caso in cui le attività produttive di cui alla lettera a) siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni;
- d) le agevolazioni sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 [gennaio](#) 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice [civile](#);
- e) l'attuazione dell'agevolazione in regime de minimis previsto dagli articoli 107 e 108 del Reg (UE)1407/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo;
- f) l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

EVIDENZIATO che le imprese agevolate non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e pertanto, possono fruire esclusivamente della riduzione descritta nel precedente capoverso alle lettere a) e b);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

DATO ATTO che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

RITENUTO, pertanto, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, così come descritto nel paragrafo precedente, di adeguare le disposizioni de minimis per la misura di cui al presente provvedimento, per gli aiuti che verranno concessi aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento(UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del

-
- perimetro di impresa unica;
 - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

CONSIDERATA la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

DATO ATTO inoltre che:

- il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;
- trattandosi di autorizzazione per la sola fruizione del beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP, la misura di cui al presente provvedimento si configura come aiuto di stato semi-automatico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni":

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione

dell'aiuto individuale;

DATO ATTO che la misura di cui al presente provvedimento è già stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art.8 del DM 115/17, con il codice identificativo CAR 6029 ed è stata individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui agli artt. 9 e ss del citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e di controllo ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ora Regolamento UE 2831/2023;

RICHIAMATO il decreto n. 7979 dell'8 giugno 2022 del dirigente della U.O. Tutela delle entrate tributarie regionali “APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA A RICHIEDERE IL BENEFICIO DELL'IRAP A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 77 SEXIES, L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 - ANNI DI IMPOSTA DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 2021”;

RITENUTO necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», adeguare coerentemente:

- le relative modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la modulistica necessaria a richiedere il beneficio di cui all'art. 77 sexies della l.r.10/2003, demandando al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali la relativa approvazione tramite specifico atto dirigenziale;

RITENUTO di far salve tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

VERIFICATA da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adeguare al Reg. (UE) n. 2831/2023 le disposizioni de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione, per la misura di cui alla DGR n. XI/6391 del 23 maggio 2022 e le relative modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;
3. di provvedere, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo, all'adeguamento della presente misura nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
4. di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio nonché l'approvazione della nuova modulistica necessaria a richiedere il beneficio di cui all'art. 77 sexies della citata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL, sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del

D.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge